



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Servizio 6 – Lavori Pubblici e manutenzione

Spett.le Operatore economico

OGGETTO: LETTERA DI INVITO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. C) DEL D. LGS.N. 36/2023, SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'EDIFICIO DI SUPPORTO AI CAMPI SECONDARI PRESSO LO STADIO G. MANNI COMPRENSIVO DEGLI INTERVENTI AGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI ED ELETTRICI – CUP C48H20000090001- CUI 0134520527_2025_00006

Stazione Appaltante: **Comune di Colle di Val d'Elsa** – in possesso della qualificazione **AUSA** cod. **0000158329** Via F. Campana, 18 – 53034 Colle di Val d'Elsa SI Cod. Fisc e P.Iva 00134520527, che procederà al presente appalto mediante utilizzo autonomo del sistema START messo a disposizione dalla Centrale di Committenza della Regione Toscana, in quanto trattasi di modalità che garantisce il pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, semplificazione e dematerializzazione dell'azione amministrativa.

PREMESSE

A seguito dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla presente procedura mediante indagine di mercato aperta n. 036967/2025 eseguita sul portale START, come da verbale relativo all'esito dell'indagine di mercato del 19.09.2025 previo avviso pubblicato in data 19.09.2025 ed in esecuzione della determinazione a contrarre del sottoscritto Responsabile del Servizio 6 "Lavori pubblici e manutenzione" n. 717 del 20.10.2025, si invita codesto operatore economico a presentare offerta per l'affidamento dei lavori in oggetto, secondo le modalità e le condizioni di seguito riportate.

Approvazione del progetto esecutivo in linea tecnica con deliberazione della Giunta comunale n. 111 del 07.05.2025.

Approvazione del progetto esecutivo e validazione del progetto ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, con determinazione del Responsabile del progetto e del Servizio 6

“Lavori pubblici e manutenzione” n.625 del 19.09.2025.

Il luogo di svolgimento dei lavori è il **Comune di Colle di Val d'Elsa**.

Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'Ing. **Andrea Beltrami**

L'appalto è costituito da un unico lotto perché l'intervento riguarda prestazioni contrattuali che, per la loro peculiare natura, oltre che per ragioni di efficienza e buon funzionamento dell'appalto, devono essere eseguite da un unico operatore economico in grado di coordinare le lavorazioni in maniera ottimale per la sua corretta esecuzione.

L'intervento è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027, annualità 2025-2026 (CUI: 0134520527_2025_00006), ed è finanziato con fondi della Regione Toscana e fondi propri della stazione appaltante.

L'intera procedura è gestita tramite sistema telematico Start; la documentazione di gara e gli elaborati tecnici necessari alla formulazione dell'offerta sono disponibili all'indirizzo <https://start.toscana.it/> nell'area riservata alla presente procedura.

ART. 1 PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) denominato “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana”, in sigla START, accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it>.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica della procedura di gara è contenuta nel presente disciplinare, nel D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R, *“Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)”* e nelle *“Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana”* approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/> nella sezione Progetto.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento e IDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella

presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alla lettera di invito e a quanto previsto dal Sistema di Acquisti telematici della Regione Toscana al seguente link: <https://start.toscana.it>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "*Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana*", consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>, che costituisce parte integrante della presente lettera di invito. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione della lettera di invito alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare alla procedura i concorrenti interessati dovranno identificarsi sulla piattaforma START accedendo all'indirizzo <https://start.toscana.it/> e completando la

procedura di registrazione on-line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, modificando in tal caso le indicazioni sulle dotazioni tecniche o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In subordine è possibile tramite userid e password. Il certificato digitale utilizzato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dall'Amministrazione aggiudicatrice e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di identificazione e l'accesso alla Piattaforma sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al call center del gestore del sistema al n. 0 5 5 . 6 4 2 2 5 9 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30 o inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica start.sa@pamercato.it.

1.3 DOTAZIONI TECNICHE

La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nella presente lettera di invito e nelle *"Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START"* approvate con decreto dirigenziale n. 3631 del 06/08/2015 e consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/> nella sezione PROGETTO.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spese e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nella presente lettera di invito e nel documento *"Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana"*, consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - a. un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - b. un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - c. un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

ART. 2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) lettera di invito;
- b) documento di gara unico europeo (DGUE) per consorziate e ausiliarie;
- c) dichiarazione integrativa (mod.1)
- d) dichiarazione consorziata esecutrice (mod.2);
- e) dichiarazione impresa ausiliaria (mod.3);
- f) dichiarazione RTI/Consorzio (mod. 4);
- g) dichiarazione impegni operatore economico (mod 5)
- h) comunicazione dati identificativi titolari effettivi (mod 6)
- i) dichiarazione assenza conflitto di interessi (mod 7)
- j) codice etico del Comune di Colle di Val d'Elsa;
- k) elaborati progettuali.

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma START all'indirizzo <https://start.toscana.it/>.

L'appalto è disciplinato anche dal Codice e dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R *“Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori”*, di cui al Capo VI della Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e dalle *“Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR”* approvate con decreto dirigenziale Regione Toscana n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/> nella sezione PROGETTO.

Ai sensi dell'art. 28 del Codice le informazioni inerenti la presente procedura di gara sono trasmesse alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) tramite la stessa piattaforma START.

Nella sezione "Amministrazione Trasparente" della Provincia è pubblicato un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita dell'appalto di cui in oggetto, contenuti nella predetta BDNCP.

2.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la piattaforma START, attraverso l'apposita sezione "Chiarimenti", nell'area riservata alla presente gara. Attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione provvederà a fornire le risposte.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le suddette richieste potranno essere formulate fino a 6 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nell'area dedicata alla procedura di gara del portale telematico.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute successivamente al termine ultimo sopra indicato.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema START.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1 del Codice.

Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica. Le comunicazioni sono replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione. Eventuali comunicazioni dell'Amministrazione di interesse generale, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti, vengono pubblicate sulla piattaforma START nell'area riservata alla gara.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera

continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

Le comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1 del Codice relative a) all'aggiudicazione, b) all'esclusione, c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario saranno trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta o strumento analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri.

Il concorrente è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione; in assenza di tale comunicazione, oppure nel caso di comunicazione di indirizzi errati l'Amministrazione non è responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Attenzione: *Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni, sia quelle specificamente dirette al concorrente, sia quelle di tipo generale.*

ART. 3. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

3.1 OGGETTO

L'appalto ha ad oggetto l'esecuzione di "Opere di manutenzione straordinaria nell'edificio di supporto ai campi secondari presso lo stadio G. Manni comprensivo degli interventi agli impianti termoidraulici ed elettrici a Colle di val d'Elsa", così come meglio specificato all'art. 1 del Capitolato speciale d'appalto e descritto ed individuato negli elaborati grafici che costituiscono il progetto.

3.2 IMPORTO

L'appalto è da intendersi a misura, per un importo complessivo di **€ 337.992,84** (IVA esclusa), di cui **€ 329.593,85** per lavori ed **€ 8.398,99** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Da quanto sopra descritto scaturisce il seguente quadro riepilogativo:

A	Importo lavori (soggetto a ribasso)	€ 329.593,85
B	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) Di cui €. 4.962,00 per Costi della manodopera (Art. 41 comma D.Lgs. 36/2023)	€. 8.398,99
C	Importo totale dei lavori (A+B)	€. 337.992,84

E' stata stimata un'incidenza del costo della manodopera, compresa nell'importo lavori, pari ad **€. 143.593,59**, non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.lgs. 36/2023. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Ai sensi dell'art. 11 co. 2 e 2 bis d.lgs. n. 36/2023, al personale impiegato nell'appalto verrà applicato il trattamento previsto dal Contratto Collettivo Nazionale "CCNL Edilizia Industria" sottoscritto in data 03/03/2022, il cui codice alfanumerico attribuito dal CNEL è "F012".

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 11, co. 3, del Codice dei Contratti, è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello/i indicato/i dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato I.01 del d.lgs. n. 36/2023, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto al comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice alfanumerico F012, F015, F018.

Ai sensi dell'art. 100 comma 4 e dell'allegato II.12 al Codice, le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono classificate:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Importo		Indicazioni speciali ai fini della gara	
					Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si – no)
Edifici civili e industriali	OG1	1	126.503,24	38	P	SI al 49,99%
Impianti termici e di condizionamento	OS28	1	118.999,46	36	S	SI
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	1	84.091,15	26	S	SI
TOTALE			329.593,85	100		

I gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro di cui agli articoli n. 43, comma 6, 7 e 8 del D.P.R. n. 207 del 2010 sono indicati nella tabella che segue:

DESCRIZIONE	Importo esecuzione €.	Incidenza %
OG1 – Edifici civili e industriali	126.503,24	38
OS28 – Impianti termici e di condizionamento	118.999,46	36
OS30- Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi	84.091,15	26
	329.593,85	100

Tutte le categorie di lavorazione sono a qualificazione obbligatoria

3.3 DURATA

Ai sensi dell'art. 20 del capitolato speciale d'appalto il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 150 (centocinquanta)**, naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3.4 PREMIO DI ACCELERAZIONE

In rapporto al presente appalto, come disciplinato all'art. 28 del capitolato, viste le previsioni di cui all'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, è previsto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, determinato con gli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale di cui agli artt. 25-26 dello stesso capitolato e sulla base dei seguenti presupposti: - approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità; - ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine previsto; - esecuzione dei lavori conforme alle obbligazioni assunte.

Il premio di accelerazione di cui al precedente comma è riconosciuto utilizzando le somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti" e nei limiti delle risorse disponibili.

ART. 4 AGGIUDICAZIONE

La procedura negoziata di cui alla presente lettera di invito si svolge con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 c.4 del Codice.

L'affidamento dei lavori avverrà a misura, ai sensi dell'art.5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del Codice, in virtù di un'offerta con unico ribasso applicabile sull'importo dei lavori, esclusi gli oneri della sicurezza, tenuto conto delle specifiche applicabili al costo della manodopera di cui all'art. 41 c. 14 del Codice.

Si procederà ai sensi dell'art. 54 del Codice all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che risultano anomale qualora il numero delle offerte ammesse **sia pari a cinque**. La soglia dell'anomalia sarà calcolata secondo il "Metodo A" come descritto nell'allegato II.2 al Codice.

Il calcolo verrà svolto **automaticamente dal sistema START** secondo le indicazioni riportate sulla piattaforma telematica, nell'area Istruzioni, sezione "Manuali utilizzo funzionalità START", voce "Decimali nel calcolo della soglia di anomalia".

L'appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta

congrua e conveniente.

Ai sensi dell'art. 17 c. 5, l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta e se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione che è immediatamente efficace

ART. 5 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 65 del Codice, in possesso dei requisiti di partecipazione di seguito indicati.

Ai sensi dell'art. 68, comma 19, del Codice, l'operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice (consorzi stabili) che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui sopra, quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, IV periodo del Codice, **la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo, integrando i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d)** (unicità del centro decisionale), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso, ai sensi dell'art. 68, comma 14 del Codice, ricorrendo la presunzione di imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale (partecipazione plurima):

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvederà ad informare gli operatori economici coinvolti i quali hanno l'onere, entro 5 giorni, di dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

5.1 SOGGETTI IN CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ

L'impresa che ha depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità può partecipare alla procedura se in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 95 comma 2 e 3 del D.Lgs. 14/2019.

L'autorizzazione di cui sopra consente la partecipazione alla gara, previo deposito di una relazione del professionista indipendente, che attesti la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

L'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia

assoggettata ad una procedura concorsuale.

ART. 6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

6.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono ammessi alla gara gli operatori economici per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti generali devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti generali sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici **e, ai sensi dell'art. 67, comma 3 del Codice, dalle consorziate che prestano i requisiti.**

Per i raggruppamenti si applica l'articolo 97 del Codice.

Gli operatori economici, anche se aventi sede legale in altri stati membri o paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 69 del Codice, si qualificano alla presente gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (*c.d. self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente a comunicarne l'adozione alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato

provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

6.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

6.2.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese, oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della procedura. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice.

6.2.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice, degli articoli 2, 4 e 30 dell'allegato II.12 al medesimo codice, il concorrente potrà qualificarsi, alternativamente, mediante il possesso dei requisiti economico - finanziari e tecnico –organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, oppure dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alla categoria scorporabile per i loro singoli importi, e quindi tramite il:

Possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, nella categoria prevalente **OG1** per l'importo totale dei lavori (classifica I, o superiore), con obbligo di subappalto necessario (qualificante) per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria **OS28 e OS30 se non possedute**;

Per i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione Europea o in Paesi terzi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP) il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'All. II.12 verrà accertato, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attestano la conformità al testo originale in lingua madre.

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e),f),g),h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE

I consorzi di cooperative e di artigiani di cui all'art. 62 comma 2 lettere b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e nel novero di questi fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i consorzi stabili di cui all'art. 65 comma 2 lettera d) del Codice i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere l'esclusione.

6.5 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Oltre alle cause di esclusione di cui sopra e previste negli altri articoli del presente avviso e nel capitolato sono esclusi gli operatori economici che:

- incorrano nella causa di esclusione di cui all'art. 27, comma 11 del d.lgs. 81/2008;
- abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
- al momento della presentazione dell'offerta, non abbiano assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- **al momento della presentazione dell'offerta**, non assumano l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto e con riferimento alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali:
 - una quota pari almeno al 30% all'occupazione giovanile (inferiore agli anni 36);
 - una quota pari almeno al 30% all'occupazione femminile.

Si precisa, relativamente alla predetta dichiarazione sugli obblighi assunzionali, che:

- **la dichiarazione deve essere sempre resa** (anche se all'atto della presentazione dell'offerta il concorrente disponesse del personale necessario, in quanto la dichiarazione vale anche per eventuali future assunzioni);
- **la mancanza della dichiarazione, l'omessa indicazione della percentuale, o l'indicazione di una percentuale inferiore a quelle minime di cui sopra, costituiscono causa di esclusione dalla procedura di gara**, non essendo sanabili con l'attivazione del soccorso istruttorio, così come specificato al successivo art.11.

Circa le modalità applicative ed il calcolo delle suddette percentuali, si rinvia alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche della Famiglia, del 20/06/2023 in G.U.R.I. n. 173 del 26/07/2023.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

ART. 7 FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO "FVOE"

Le verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati saranno effettuate mediante il FVOE 2.0 "Fascicolo Virtuale Operatore Economico".

L'affidatario dovrà quindi autorizzare la consultazione del proprio fascicolo mediante la piattaforma dedicata al seguente link:<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>.

Nel caso si richiedesse ulteriore documentazione questa dovrà essere fornita tramite il FVOE 2.0.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante, nel DGUE o in altra documentazione presentata, la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizierà a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

ART. 8 AVVALIMENTO

L'operatore economico che intende soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 100 comma 1 lettera b) e c), e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di ordine generale, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, dovrà dimostrare in sede di gara di disporre effettivamente ed in modo irrevocabile fino alla scadenza dell'appalto di tale capacità e dovrà produrre, oltre a tutti i documenti e le dichiarazioni indicati nella presente lettera invito e nella modulistica allegata, tutti i documenti previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 104 del Codice.

Il concorrente deve indicare nell'apposito spazio del form on-line:

- la volontà di avvalersi dei requisiti di altri operatori economici;
- il requisito di cui ci si intende avvalere;
- l'impresa ausiliaria.
-

Dovrà inoltre essere presentato originale o copia autentica del **contratto di avvalimento** inserito nell'apposito spazio del sistema telematico "Contratto di avvalimento". Si specifica che l'allegazione del contratto è elemento formale integrabile, a condizione che lo stesso sia stato stipulato e sottoscritto in data precedente alla scadenza dell'offerta, pena l'esclusione dalla procedura.

L'impresa ausiliaria dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice.

Quindi l'impresa ausiliaria dovrà:

- compilare, firmare digitalmente ed allegare all'interno del sistema START un proprio DGUE ;
- compilare, firmare digitalmente ed allegare all'interno del sistema START la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4 del Codice con cui si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per l'intera durata dell'appalto le risorse di cui è carente il concorrente per l'esecuzione dell'appalto (Mod. 3). Per quanto non espressamente previsto si applica l'art. 104 del Codice:

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di

avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario **entro 10 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante.

Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

ART. 9 SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119, commi 1 e 2, del Codice, il subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, entro il limite del **49,9%** dell'importo della categoria prevalente e per la scorporabile al 100%.

Qualora il concorrente si qualifichi con la sola categoria prevalente, la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto qualificante comporterà la sua esclusione dalla gara.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119 c. 2 del d.lgs. 36/2023, il subappalto deve essere stipulato in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, co. 1, lett. o) dell'Allegato I.1 del D.lgs. 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese, per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Le lavorazioni subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, e dell'esigenza, alla luce della natura o della complessità delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro (divieto di subappalto a cascata).

Per ulteriori dettagli si rimanda a quanto indicato agli artt. 48, 49 e 50 del capitolato speciale d'appalto.

E' facoltà dell'operatore economico ricorrere al subappalto indicandone l'intenzione nell'apposita sezione del DGUE.

ART. 10 GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, per la partecipazione alla gara non è richiesta la garanzia provvisoria.

ART.11 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara (a mero titolo esemplificativo, **non è sanabile, ed è causa di esclusione, la mancata espressione in gara della volontà di ricorso al subappalto qualificante, in quanto trattasi di requisito di partecipazione**);

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- **la mancata produzione del contratto di avalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamento di concorrenti non ancora costituiti può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e**

comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta (art. 101, comma 1, lett a) del Codice);

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

- **non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'art. 6 punto 6.5, della presente lettera di invito.**

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **5 (cinque)** giorni (art. 101, comma 3, del Codice), affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (cinque) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

E' facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non attivare il soccorso istruttorio qualora riesca per conto proprio, muovendo da elementi desumibili dalla documentazione pervenuta, a verificare autonomamente l'effettivo possesso dell'elemento e/o della dichiarazione omesso/a o risultato/a irregolare, e nei seguenti casi:

- l'elemento è disponibile immediatamente tramite consultazione di appositi siti internet o banche dati (ad esempio, certificazione di qualità disponibile sui siti degli enti certificatori, ecc.);
- la stazione appaltante risulta già in possesso di documentazione del concorrente in corso di validità comprovante l'effettivo possesso del requisito: in tale caso, la stazione appaltante provvederà a reperire la documentazione conservata agli atti ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge n. 241/1990.

ART. 12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per partecipare alla presente procedura tutta la documentazione e l'offerta dovranno essere inserite nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, **entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 31.10.2025 a pena di irricevibilità.**

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Entro lo stesso termine sopraindicato il concorrente dovrà inserire sulla piattaforma la seguente documentazione:

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA a corredo dell'offerta di cui al successivo art. 13, firmata digitalmente ove previsto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;

B) OFFERTA ECONOMICA di cui al successivo art. 14, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Si precisa che:

- **per la partecipazione alla presente gara, in quanto procedura negoziata, non è dovuta l'imposta di bollo** (cfr. Risoluzione Agenzia delle entrate 5/1/2021 n. 7, *"Imposta di bollo sulle istanze di partecipazione a gare"*);
- essendo i **documenti firmati digitalmente, non deve essere allegato alcun documento di identità**;
- le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta

rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione telematica dell'offerta il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi;
- le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
- l'offerta vincola il concorrente ai sensi dell'art. 17 comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta;
- nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ART. 13 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA

Entro il termine di cui al precedente art. 12 il concorrente dovrà inserire sulla piattaforma la documentazione di seguito indicata.

A.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è **generata in automatico dalla piattaforma START**. Tale documento, **SEMPRE OBBLIGATORIO**, deve essere firmato digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Nel caso di firma di un procuratore del soggetto concorrente, quest'ultimo allega copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato all'art. 1.2 della presente lettera di invito, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Definire la forma di partecipazione** (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori

- cliccando su “Modifica”;
- **Generare** il documento “*domanda di partecipazione*” accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
 - **Scaricare** sul proprio pc il documento “*domanda di partecipazione*” generato dal sistema;
 - **Firmare digitalmente** il documento “*domanda di partecipazione*” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
 - **Inserire** nel sistema il documento “*domanda di partecipazione*” firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: sulla Piattaforma START, nello spazio riservato alla eventuale *documentazione aggiuntiva*, l'operatore allega dichiarazione contenente l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge e l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 94-95 98 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione della lettera di invito.

L'operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023; in particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: socio amministratore e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica e, nel caso di socio unico persona giuridica, gli amministratori di quest'ultima.

In tutti i casi di cui sopra dovrà essere indicato, se presente, l'amministratore di fatto.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf “domanda di partecipazione” generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione “Modifica” presente al passo 1 della procedura di

presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti). Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione". La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza **ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.**

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page;

- **per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;**

- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferito. La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, anche:

- copia (in formato elettronico) **dell'atto di costituzione di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di concorrenti**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata dal notaio, con le prescrizioni di cui all'art. 68, commi 5 e 6, del d.lgs. n.36/2023.

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), lettera c) o lettera d) del D.Lgs. 36/2023, esso deve:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", specificando la tipologia di consorzio;
- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema.

Si precisa ancora che per la partecipazione alla presente gara, in quanto procedura negoziata, non è dovuta l'imposta di bollo (cfr. Risoluzione Agenzia delle entrate 5/1/2021 n. 7, "Imposta di bollo sulle istanze di partecipazione a gare").

A.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il DGUE è gestito dalla piattaforma Start e deve essere pertanto compilato on line.

Al termine della compilazione, il concorrente deve salvare e generare il DGUE, firmare digitalmente il file prodotto in formato PDF e inserirlo nell'apposito spazio seguendo le indicazioni contenute sul relativo manuale disponibile sulla Piattaforma START nella sezione "Istruzioni".

Il DGUE è documento **SEMPRE OBBLIGATORIO**, sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo. Tali soggetti devono essere indicati nella domanda di partecipazione

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art.95 comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95 comma 1 lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Nel caso di **Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti**, la piattaforma genera un DGUE per ciascun membro del RTI/Consorzio ordinario che dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ciascun membro facente parte del RTI/Consorzio ordinario. L'inserimento di tali documenti sulla piattaforma avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di **Consorzio di cui alle lett. b) c) e d)** del comma 2 dell'art. 68 del Codice il DGUE

generato in automatico dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio.

N.B. Per le eventuali consorziate esecutrici e le eventuali ausiliarie la piattaforma non è in grado di generare il DGUE da compilare automaticamente. Tali operatori economici devono pertanto compilare e firmare digitalmente il file DGUE in formato editabile messo a disposizione dalla Stazione appaltante (DGUE per consorziate e ausiliarie).

SOGGETTI CON RIFERIMENTO AI QUALI DEVE ESSERE RESA LA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI MOTIVI DI ESCLUSIONE LEGATI A CONDANNE PENALI E A CAUSE OSTATIVE PREVISTE DALLA NORMATIVA ANTIMAFIA

Le dichiarazioni di insussistenza di motivi di esclusione legati a condanne penali devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 94 comma 3 del Codice e quindi:

- a. per le imprese individuali: a titolare e direttore tecnico;
- b. per le società in nome collettivo: a ciascun socio amministratore e direttore tecnico;
- c. per le società in accomandita semplice: ai soci accomandatari e al direttore tecnico;
- d. per le altre società o consorzi: ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, al socio unico persona fisica, ovvero agli amministratori del socio unico persona giuridica;
- e. dell'amministratore di fatto, nelle ipotesi di cui a tutte le lettere precedenti.

Le dichiarazioni di cui all'art. 94 comma 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice. In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati identificativi delle persone condannate, la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. In caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare, se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning", ai sensi dell'art.96 del Codice).

Le dichiarazioni di cui all'art. 94 **comma 2** (cause ostative previste dalla normativa antimafia) del Codice devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, per sé, ed anche con riferimento a tutte le altre figure soggettive dell'operatore economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.

A.3) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Il concorrente rende le dichiarazioni integrative, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, tramite il **mod.1 "Dichiarazioni integrative", SEMPRE OBBLIGATORIO**, reso disponibile dalla Stazione appaltante, da firmare digitalmente a cura del legale rappresentante del concorrente.

A.4) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del conseguimento dei requisiti di partecipazione deve indicare nel proprio DGUE:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento;

Il concorrente per ciascuna ausiliaria allega:

1. il DGUE dell'ausiliaria, compilato nelle parti pertinenti e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria stessa;
2. dichiarazioni integrative al DGUE compilato nelle parti pertinenti e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria stessa;
3. il contratto di avvalimento di cui all'art. 104 c. 1 del Codice in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, per la durata dell'appalto. Il contratto deve rispettare i requisiti indicati al richiamato art. 104 c.1.

A.5) DOCUMENTI IN CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Il concorrente ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, all'interno delle dichiarazioni integrative (**mod. 1**), gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta inoltre una relazione di un professionista (da inserire in "documentazione aggiuntiva") in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

A.6) DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER SOGGETTI ASSOCIATI

PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione da rendersi all'interno della domanda di partecipazione, delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

PER I CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione, da rendersi all'interno della domanda di partecipazione, delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori consorziati.

PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI O GEIE NON ANCORA COSTITUITI

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, redatta mediante il modello “Dichiarazione impegno RTI” (mod.4) che deve essere compilato e sottoscritto da parte di tutti i partecipanti al raggruppamento, attestante:
 - a. quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/ consorziate;
 - c. le quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

PER LE AGGREGAZIONI DI RETISTI: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

PER LE AGGREGAZIONI DI RETISTI: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
- dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

PER LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori

economici aggregati in rete.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

A.7) RICEVUTA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC di cui al successivo art. 15.

I concorrenti dovranno effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 33,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025"

Pubblicata al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/190202672/Delibera+n.+598+del+30+dice mbre+2024>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta

La ricevuta del pagamento può essere caricata dall'operatore economico a sistema sul portale START.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link:
<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

A.8) DICHIARAZIONE IMPEGNI OPERATORE ECONOMICO

Il concorrente dovrà, **pena l'esclusione**, presentare la dichiarazione degli impegni e obblighi che si assume per la partecipazione alla presente procedura e in caso di aggiudicazione della stessa, come anche indicati al successivo art. 23 e specificati mediante apposito modello reso disponibile sulla piattaforma START (**mod 5**).

Tale documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante e, in

caso di costituendi associazione temporanea o consorzio ai sensi dell'art. 2602 del codice civile, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che compongono il raggruppamento

A.9) COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE,

A seguito delle dichiarazioni rese nel suddetto **mod. 5** gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, dovranno caricare sulla piattaforma START il documento di cui al presente punto A.9, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021).

Il documento dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.

NB: il documento è dovuto solo per gli operatori che occupano oltre cinquanta dipendenti.

A.10) COMUNICAZIONE DATI TITOLARE/I EFFETTIVO/I

Il concorrente, singolo o associato, dovrà altresì inserire su START, nell'apposito spazio, il modello relativo alla "COMUNICAZIONE DATI IDENTIFICATIVI DEI TITOLARI EFFETTIVI" debitamente sottoscritto. **(mod.6)**

Si precisa che, ai sensi della normativa antiriciclaggio, tutti gli operatori economici, fatta eccezione per le imprese individuali, hanno un titolare effettivo, che deve pertanto essere identificato e comunicato.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) la comunicazione dovrà essere presentata da tutti gli operatori economici che fanno parte del Raggruppamento.

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e del D.Lgs. n.125 del 2019, vi sono **tre criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo:**

- 1. criterio dell'assetto proprietario:** il titolare/i effettivo/i è individuata nella persona o nelle persone che detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;
- 2. criterio del controllo:** sulla base di questo criterio il titolare effettivo è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders.

3. **criterio residuale:** se non sono stati individuabili titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

A.11) DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI DEL TITOLARE EFFETTIVO

Ogni titolare effettivo indicato, dovrà rendere specifica dichiarazione in ordine all'assenza di conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura del concorrente. Detta dichiarazione potrà essere resa utilizzando il modello "DICHIARAZIONE SULL'ASSENZA DEL CONFLITTO DI INTERESSI DEL TITOLARE EFFETTIVO" messo a disposizione da questa stazione appaltante. (mod.7)

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) le dichiarazioni dovranno essere presentate da tutti gli operatori economici che fanno parte del Raggruppamento.

A.12) CODICE ETICO

Copia, debitamente sottoscritta per accettazione dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente, del Codice ETICO del Comune di Colle di Val d'Elsa, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 23.05.2017. La mancata allegazione del Codice Etico sottoscritto dal concorrente comporta esclusione dalla gara (con soccorso istruttorio).

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DOCUMENTI (INCLUSA L'OFFERTA ECONOMICA) NEL SISTEMA.

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.

I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

- PDF/ - PDF/ A per i documenti di testo;
- PDF /A e JPG per le immagini.

La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di *form* on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del *form* on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica, alla domanda di partecipazione.

La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

Art. 14 OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve essere formulata con ribasso percentuale (%) unico rispetto al prezzo posto a base di gara pari ad **€ 329.593,85** al netto degli oneri per la sicurezza ed esclusa l'IVA, espresso con l'indicazione di due cifre decimali.

Il concorrente dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara per cui si partecipa sul sistema telematico;
- Compilare il *form* on-line;
- Scaricare sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- Inserire nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente.

L'offerta economica, quindi, dovrà contenere a pena di esclusione:

- 1) il prezzo complessivo offerto per l'appalto**, in cifre, IVA esclusa;
- 2) il ribasso percentuale offerto** da applicare sull'importo a base di gara, in cifre, IVA esclusa;
- 3) la stima dei costi aziendali dell'offerente** concernenti **l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** (c.d. oneri aziendali della sicurezza);
- 4) i costi della manodopera**, in cifre, **indicati dal concorrente**, relativi al personale stimato nell'esecuzione del contratto oggetto del presente affidamento, **ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice.**

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice, **i costi della manodopera definiti da questa stazione appaltante** all'articolo 3 della presente lettera di invito non sono ribassabili, evidenziando che è comunque fatta salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Si precisa che:

- quanto agli oneri aziendali della sicurezza, essi si identificano nei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sostenuti ex lege dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa, commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque, diversi da quelli da interferenze. Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati nell'offerta economica sono quindi quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, imputati allo specifico appalto. La quantificazione di tali oneri è rimessa ad ogni partecipante alla gara, che deve indicarli **a pena di esclusione**, all'interno della propria offerta economica, nell'apposito "form on-line". L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa, indicati

dai concorrenti in sede di presentazione dell'offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono;

- quanto ai **costi della manodopera indicati dall'offerente, se essi sono inferiori a quelli indicati nella lettera di invito da questa stazione appaltante ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice, l'offerta sarà sottoposta a verifica di congruità ai sensi dell'art. 110, comma 1 del Codice.** I costi indicati dal concorrente non potranno comunque essere inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui al citato art. 41 co. 13 del Codice. Ove risultasse che i costi della manodopera dell'offerente sono inferiori ai minimi salariali retributivi di cui sopra, la stazione appaltante l'offerta del concorrente sarà esclusa in quanto anormalmente bassa.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tale ultimo caso dovrà essere inserito a sistema copia della relativa procura).

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da consorzio non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tale ultimo caso dovrà essere inserito a sistema copia della relativa procura).

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da consorzio non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

Si precisa inoltre che:

- non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 101 c. 4;
- l'offerta presentata vincola il concorrente per giorni 180 (centottanta) dalla presentazione;
- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche in presenza di un'unica offerta purché valida e conveniente;
- la presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente lettera di invito con rinuncia ad ogni eccezione;
- la Stazione Appaltante ha facoltà di non procedere all'affidamento se nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all'affidamento ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

Ai sensi dell'art. 70 c. 4 sono inammissibili le offerte:

- a) non conformi ai documenti di gara;
- b) ricevute oltre i termini indicati nell'invito con cui si indice la gara;
- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- d) considerate anormalmente basse;

- e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

Non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte parziali, plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ART.15 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti dovranno effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 33,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025" pubblicata al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/190202672/Delibera+n.+598+del+30+dice mbre+2024.pdf/e5d83c0a-0b68-ad16-942f-61ab605180ad?t=1744105733607>

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

ART.16 SEDUTE DI GARA

La prima seduta di gara avrà luogo il giorno 03.11.2025, alle ore 10.00 mediante l'utilizzo della piattaforma telematica START.

Lo svolgimento telematico della procedura assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte in quanto ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico, senza possibilità di alterazioni. Il principio di pubblicità delle sedute è rapportato alle peculiarità e specificità della gestione telematica della gara, che garantisce non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma anche l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttabilità di ciascun documento presentato.

Ogni operazione compiuta in ciascuna delle fasi della procedura è tracciata sulla Piattaforma. La seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma stessa. Allo stesso modo le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Non è previsto lo svolgimento delle sedute in presenza. La pubblicità delle sedute verrà garantita esclusivamente in modalità digitale, sia in termini di accessibilità, sia di conoscibilità, come previsto dall'art. 35 del Codice, dalla L. 241/90 e dal D. Lgs. 33/2013. Sarà possibile seguire le sedute di gara, non riservate, esclusivamente mediante collegamento in videoconferenza. Il link comunicato mediante START nella sezione

“Comunicazioni dell’Amministrazione” posta all’interno della pagina di dettaglio della gara.

ART.17 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

17.1 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta di gara Il RUP/responsabile della procedura di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta economica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera d’invito;
- attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- a redigere apposito/i verbale/i relativo alle attività svolte.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati agli interessati entro cinque giorni dalla loro adozione.

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Qualora sia accertato, sulla base di rilevanti elementi, che vi sono offerte imputabili ad un unico centro decisionale si procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate, ai sensi dell’art 95, comma 1, lett. d) del Codice.

17.2 APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Nella stessa seduta o in sedute successive si provvede a:

- aprire le offerte economiche e verificarne la regolarità formale;
- escludere eventuali offerte economiche non regolari;
- approvare la documentazione economica al fine di permettere alla piattaforma, in modo automatico, di formulare la classifica della gara.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari a 5, ai sensi dell’art. 54 comma 1 del Codice si prevede l’esclusione dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’allegato II.2 Codice, metodo A.

Il calcolo verrà svolto **automaticamente dal sistema START.**

Si procederà ad individuare il miglior offerente come segue:

- **qualora il numero delle offerte ammesse sia pari a cinque**, dopo aver effettuato il calcolo della soglia di anomalia ai sensi del sopra citato articolo, si procederà all’esclusione automatica delle offerte individuate come anomale e pertanto sarà individuata come migliore offerta quella con il ribasso più alto non anomalo;
- **qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque**, non si procederà al calcolo della soglia di anomalia e sarà individuata come migliore offerta quella con il ribasso più alto.

In presenza di offerte identiche di due o più concorrenti primi in graduatoria, i predetti concorrenti saranno invitati a presentare un’offerta migliorativa sul prezzo entro 2 giorni

nel rispetto della soglia di anomalia predeterminata. La richiesta avviene tramite la piattaforma. E' collocato primo in graduatoria il concorrente che avrà presentato la migliore offerta.

Nel caso in cui nessuno voglia migliorare la propria offerta, si procede mediante sorteggio. La Stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio tramite la piattaforma.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cui all'art. 54 comma 1 del Codice, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La verifica di congruità in tal caso è rimessa al RUP.

Il RUP sottoporrà in ogni caso a verifica l'offerta che contenga una diminuzione dei costi della manodopera rispetto a quelli contenuti negli atti di gara.

L'individuazione del miglior offerente che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo concorrente e sarà subordinata a tutte le verifiche e gli accertamenti di legge.

ART.18 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione della gara avverrà nei confronti del miglior offerente entro il termine di tre mesi dalla data di spedizione della presente lettera di invito, previa verifica dell'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione generali e speciali, ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione del concorrente e alla segnalazione all'ANAC. Si procederà altresì a riformulare la graduatoria e ad effettuare le verifiche nei confronti del nuovo miglior offerente.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procederà in modo analogo.

Una volta disposta l'aggiudicazione, ne sarà data comunicazione a tutti i concorrenti, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera c, del Codice, tramite la piattaforma START., unitamente ai verbali di gara.

La Stazione appaltante:

- procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dal RUP;
- qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice;
- si riserva di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

ART.19 VERIFICA POSSESSO REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà nei confronti del concorrente classificatosi al primo posto della graduatoria, attraverso l'utilizzo del Servizio FVOE - Fascicolo virtuale dell'operatore economico.

I controlli verranno effettuati sul concorrente, e in caso di avvalimento, anche sull'impresa ausiliaria, nonché, in caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, anche sulle consorziate indicate come esecutrici. Relativamente ai consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del Codice, i controlli saranno effettuati, oltre che sulle consorziate indicate come esecutrici, anche su quelle che hanno prestato i requisiti

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procede:

- all'esclusione dell'operatore economico dalla procedura;
- alla segnalazione del fatto all'ANAC;
- a ricalcolare la soglia di anomalia e individuare le offerte escluse autonomamente e a riformulare la graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

ART.20 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice l'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale, secondo le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

L'esecutore del contratto è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a produrre la polizza assicurativa di cui all'art. 117 comma 10 del Codice,

ART.21 CONTROLLI ANTIMAFIA

La stipulazione del contratto è subordinata alle verifiche antimafia di cui agli art. 83 ss del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

Il controllo antimafia verrà eseguito tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, fatta salva la consultazione della c.d. White List, ai sensi dell'art. 52 bis L. 190/2012, dell'art. 3 bis del DPR 18/04/2013, come aggiornato dal d.p.c.m. 24/11/2016.

A seguito del suddetto controllo, la stazione appaltante procederà alla stipula del contratto, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

ART.22 STIPULA DEL CONTRATTO

Come previsto all'art. 3 del capitolato speciale d'appalto, fra le altre previsioni, divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro trenta giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 55 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice, il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione. Trattandosi di contratto di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4 del Codice.

Ai fini della stipula, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, pari al 5% dell'importo contrattuale e depositare i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali relativi alla stipulazione del contratto. L'imposta di bollo è definita in base alla fascia di importo come indicato nell'allegato I.4 del Codice e dovrà essere assolta mediante il modello F24 Elide - come da provvedimento n. prot. 240013 del 29 giugno 2023, dell'Agenzia delle Entrate-, utilizzando il codice tributo "1573" denominato "*Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36*" (Risoluzione n. 37/2023).

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica per scrittura privata, ai sensi dell'art. 18 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali;

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

A seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, di cui all'art. 124, comma 1, del Codice, ed in tutti i casi ivi previsti, saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto. In tal caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

23. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui all'Art.4 - oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto secondo quanto precisato all'allegato I.01 del Codice. In tal caso rende apposita dichiarazione nel modello integrativo DGUE.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.3 del medesimo decreto è richiesto inoltre che gli operatori economici assumano, in sede di offerta, l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto e con riferimento alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali:

- una quota pari almeno al 30 per cento di occupazione giovanile;
- una quota pari almeno al 30 per cento di occupazione femminile.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 del (come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209), **gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 11/04/2006, n. 198, **sono tenuti**, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante **una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 25, del Capitolato speciale d'appalto, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 (come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209), **gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti** sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L.12/03/1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 25 nel Capitolato speciale d'appalto, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario dichiara di aver ottemperato nell'ultimo triennio gli obblighi di cui alla L. n. 68/1999-

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori ed eventuali subappaltatori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi: al D.Lgs. n. 106/2017 e nel rispetto

dei CAM approvati con DM 27/09/2017 e s.m.i. oltre a garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni NCT 2018» approvate con il D.M 17 Gennaio 2018.

ART. 24 REVISIONE DEI PREZZI E MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 60 (in materia di revisione prezzi) e all'art. 120 (in materia di modifica dei contratti in corso di esecuzione) del D.Lgs. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024 e trovano applicazione gli artt. 39 e 41 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART.25 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

ART.26 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante, attualmente vigente, e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'Aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante.

ART.27 ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 35 del D.Lgs. 36/2023, con le modalità di cui al successivo art. 36, il quale prevede, al comma 1, che "L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90" e, al comma 2, che "Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate".

ART.28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal presente appalto sono devolute alla competenza

dell'Autorità giudiziaria del Foro di Siena, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D.Lgs. 104/2010.

ART.29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (*General Data Protection Regulation* - GDPR) nell'ambito della presente gara.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali "*General Data Protection Regulation*"(GDPR) il Titolare del trattamento è il Comune di Colle di Val d'Elsa.

ART.30 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera di invito, nel Capitolato e nei relativi allegati si fa espresso rinvio alle norme del Codice e alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

IL RUP

Ing. Andrea Beltrami

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005)